

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE  
DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027  
DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

**INTERVENTO SRA18 - ACA 18 - Impegni per l’apicoltura**

**Azione SRA18.1 - “Apicoltura stanziale”**

**Azione SRA18.2 - “Apicoltura nomade”**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024.

## **Indice**

1. Obiettivi e descrizione generale
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione del numero di alveari ammessi ad impegno durante il quinquennio di impegno
13. Rinvio alle disposizioni comuni
14. Controlli e sanzioni
15. Condizionalità
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## **1. Obiettivi e descrizione generale**

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA18 - ACA 18 – Impegni per l'apicoltura (di seguito SRA18) del PSP 2023-2027 e del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027).

Con Decisione di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nell'attuale versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

L'Obiettivo specifico cui mira l'intervento SRA 18 - Impegni per l'apicoltura - è l'Obiettivo specifico SO6 in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendo la tutela della biodiversità naturale.

L'intervento persegue obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale: mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata in aree importanti dal punto di vista ambientale.

L'intervento "Impegni per l'apicoltura" prevede un pagamento annuale per alveare a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. L'intervento si rivolge ad allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli eco-sistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di proprietà, ai terreni sui quali svolgono l'attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto diretto. Inoltre, l'intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura intensiva, quali frutteti in genere, per i quali i proprietari pagano il servizio.

Gli impegni riguardano le aree, individuate dalla Regione Emilia-Romagna, ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico. Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione, l'abbondanza delle popolazioni e lo stato di salute delle api e di moltissime altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri. L'intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata nelle aree sopra descritte. Tali aree pur presentando diversità di specie floricole agrarie e naturali, risultano di minore valore nettarifero perché non interessate da forme di agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati)

e vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese nettarifere.

Tuttavia, in tali aree, l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento sia dell'agro-biodiversità sia per la conservazione della flora spontanea, grazie all'importante opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove l'equilibrio tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc.), non pesa a svantaggio della popolazione degli impollinatori in termini di biodiversità. Per tali motivi l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.

Vi è comunque una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione, durante il bottinamento, delle api operaie. In ragione delle premesse fatte si deve considerare quale superficie utilizzabile, da una famiglia di api, quella ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum vengono rideterminati in circa km 2,2. Benchè il raggio di azione sia così vasto, in realtà le api si spostano in uno spazio più limitato in ragione della ricchezza del pabulum e della necessità di risparmiare energia.

Alla luce di tali premesse, l'obiettivo consiste sia nell'incrementare il numero di apiari presenti nelle aree indicate, migliorando l'attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici, sia nel promuovere l'allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l'azione delle api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in grado di assicurare).

L'intervento SRA18 prevede un periodo di impegno di durata pari a **cinque anni**, che decorrono dal **1° gennaio 2024 e terminano il 31 dicembre 2028**.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024", di cui all'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2170/2023 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicate con "Disposizioni comuni")

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dal presente bando i seguenti beneficiari:

- **Apicoltori singoli:** apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313,
- **Apicoltori associati:** le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile
- **Enti pubblici** gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura,

registrati nella Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN - sezione apistica).

I beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 99707 del 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del

23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ad agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per gli alveari detenuti oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti nella Banca Dati Nazionale Zootecnia-sezione apistica (di seguito "BDN sezione apistica") alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2024).

### **3. Condizioni di ammissibilità**

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Iscrizione alla Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN - sezione apistica), alla data del 31/12/2023, con il relativo codice sanitario di allevamento;
- Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nella Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN - sezione apistica), nei termini previsti dalla normativa vigente;
- Adesione con un numero minimo di 15 alveari, con riferimento al numero di alveari presenti nella BDN - sezione apistica, per effetto dell'ultimo censimento annuale disponibile;
- Esercizio dell'attività apistica nelle aree eleggibili individuate dalla "Carta delle aree eleggibili per l'intervento apistico PSP 2023-2027– ACA 18" della Regione Emilia-Romagna;
- Sede legale nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- Possesso Partita Iva agricola o combinata.

Per quanto attiene gli adempimenti in materia di identificazione e registrazione degli apicoltori e degli apiari ed in materia di movimentazione degli apiari nella BDN - sezione apistica, si fa riferimento al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429" e successive modifiche e integrazioni e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori degli stabilimenti di animali (sistema I&R)" e successive modifiche e integrazioni.

### **4. Impegni**

L'intervento si compone delle seguenti due azioni tra loro alternative:

**Azione 1** "Apicoltura stanziale";

**Azione 2** "Apicoltura nomade".

I beneficiari possono presentare domanda esclusivamente per una delle due azioni per ciascun apiario; vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno.

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificato dalla tipologia di apiari registrati nella Banca Dati Nazionale Zootecnia (BDN - sezione apistica), mediante specifici codici identificativi.

I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio. Gli alveari di uno stesso apiario devono essere tutti assoggettati ad impegno.

I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:

**I01** Praticare l'attività apistica nelle aree espressamente individuate.

Per perseguire gli obiettivi specifici dell'intervento SRA18 è stata individuata a livello regionale una apposita zonizzazione dei territori con specifiche caratteristiche ambientali, che identifica aree naturali e agricole a bassa e media intensità del territorio regionale ed esclude le aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane.

Tali aree eleggibili sono state delimitate mediante l'interpolazione e la selezione delle tipologie colturali dei seguenti strati cartografici:

- Carta Uso del suolo (Refresh AGEA 2020)
- Carta Forestale (2014)
- Piano Culturale Grafico (2023)

e sono riportate nella "**Carta delle aree eleggibili per l'intervento apistico PSP 2023-2027– ACA 18**", in seguito "Carta ACA18".

**I02** Per ogni postazione/apiario:

- non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione - apiario,
- rispettare la distanza minima non inferiore a 2,2 km degli apiari sotto impegno dagli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento.

Il vincolo della distanza di 2,2 km tra un apiario e l'altro non si applica tra due apiari del medesimo beneficiario qualora uno di questi sia in area eleggibile e l'altro in area non eleggibile.

**I03** Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario.

L'impegno consiste nel creare ed aggiornare costantemente un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni di movimentazione degli apiari effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione delle eventuali operazioni di spostamento.

La registrazione delle operazioni deve avvenire entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali, indicata nel documento di accompagnamento (sezione "trasporto"), ai sensi della normativa in materia di identificazione e registrazione degli allevamenti sopraindicata, riportando almeno le seguenti indicazioni:

- giorno di inizio operazioni,
- luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS,
- numero di alveari collocati nella postazione,
- essenza/e presenti nella zona di foraggiamento.

Il registro deve permettere di evincere:

- il quadro degli spostamenti previsti,
- le essenze mellifere interessate relativamente alla zona in cui viene collocato l'apiario,
- il periodo di sosta dell'apiario ed il numero di giorni di sosta.

Il registro deve essere conservato dal beneficiario per tutta la durata dell'impegno ed esibito in occasione dei controlli.

**I04** Nel caso dell'Azione 2 "Nomadisti", mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nell'area prevista dall'intervento per un numero minimo di **giorni pari a 60, ogni anno di impegno**, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.

**105** Nel caso dell’Azione 1 “Stanziali”, mantenere, per tutta la durata dell’impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per **365 giorni/anno**.

**106** Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante:

- le aree e le relative specie botaniche interessate dall’intervento,
- il numero di alveari che si intende posizionare per postazione,
- per gli aderenti all’Azione 2 “Nomadisti”, il periodo di permanenza degli apiari (impegno 104).

L’impegno relativo alla redazione della relazione tecnica viene assolto tramite la compilazione di apposito quadro presente nella domanda di sostegno e di pagamento. Per la verifica del mantenimento dell’impegno di aggiornamento annuale, il quadro deve essere aggiornato al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Le informazioni, relative agli apiari oggetto di impegno, da inserire nel quadro sono:

- identificazione tramite coordinate GPS delle aree prescelte dall’apicoltore per il posizionamento degli apiari;
- specie botaniche interessate (flora mellifera);
- numero di alveari che si intende posizionare/già posizionati per postazione;
- periodo di permanenza degli apiari in base al calendario di fioritura delle specie botaniche interessate.

**107** Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell’Azione 2 “Apicoltura nomade”, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN con l’indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all’apiario.

## 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree di applicazione prioritaria si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”. Fra le zonizzazioni indicate, quelle impiegate per l’assegnazione dei punteggi di priorità previste dall’intervento SRA18 sono indicate nella tabella seguente:

			N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e P.A.	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	6	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

Una ulteriore zonizzazione per l’assegnazione dei punteggi di priorità previste dall’intervento SRA18 è quella relativa al posizionamento degli apiari in **zona svantaggiata**; il layer è relativo alle superfici agricole ricadenti in zone montane designate svantaggiate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nella Regione Emilia-Romagna si applica al territorio montano classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

## 6. Entità degli aiuti

Gli importi dei pagamenti sono i medesimi per Azione 1 e Azione 2. I pagamenti sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari. Gli importi dei pagamenti sono espressi in €/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari

complessivamente messi ad impegno, nella seguente tabella:

N.	Classi (nr. alveari)	Fasce di premio (forfettario)
1	Da 15 a 25 alveari	400,00
2	da 26 a 55 alveari	810,00
3	da 56 a 100 alveari	1.560,00
4	da 101 a 150 alveari	2.510,00
5	da 151 a 200 alveari	3.510,00
6	da 201 a 250 alveari	4.060,00
7	da 251 a 300 alveari	5.000,00
8	da 301 a 400 alveari	6.300,00
9	oltre 400 alveari	7.500,00

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2115/2021, gli aiuti possono essere oggetto a revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del citato documento "Disposizioni comuni".

### **6.1 Cumulabilità e collegamento con altri interventi**

La SRA-ACA 18 non è cumulabile con altri interventi ACA.

L'Ecoschema 5 del PSP 2023-2027 riconosce il sostegno ad agricoltori che seminano e mantengono superfici agricole con specie vegetali di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), pertanto non c'è potenziale sovrapposizione con SRA-ACA 18.

La demarcazione con l'Intervento settoriale del PSP 2023-2027 per l'apicoltura - Sottoprogramma apistico regionale - Azione B4 "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto.

### **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora gli apiari oggetto degli impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se gli apiari/alveari oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per lo SRA18 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la sede legale del beneficiario.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal **01/01/2024 è fissata al 28 febbraio 2024**. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Settore animale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.



Le domande di sostegno non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

#### 8. Dotazione finanziaria del bando

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili dell'intervento SRA 18 ammonta ad 1.000.000 euro.

Per ogni annualità la dotazione è di 250.000 euro.

Si specifica che la ripartizione finanziaria indicata garantisce la copertura dei nuovi impegni del PSR 2023-2027 fino all'annualità 2027 compresa.

#### 9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

Principi di selezione	Punteggio massimo
Localizzazione delle aree di pascolamento (postazione)	10
Allevamento biologico	10
Miele di qualità regolamentata: Marchio QC	5
Donne e giovani apicoltori	10
Azienda apistica ricadente in zone svantaggiate	20
Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente	5
Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno	20
Adesione volontaria alla Banca Dati Apistica regionale	5
<b>Punteggio massimo totale</b>	<b>85</b>

In relazione ai precedenti principi, il beneficiario è inserito in graduatoria secondo i punteggi assegnati in base ai seguenti criteri di selezione:

#### Localizzazione delle aree di pascolamento (max 10 punti)

Viene assegnato un punteggio agli allevamenti che posizionano il 50%+1 degli apiari/postazioni oggetto di impegno non in aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat").

Criterio	Punteggio
50%+1 degli apiari oggetto di impegno detenuti <b>non</b> in aree della Rete Natura 2000	10
< = 50% degli apiari oggetto di impegno detenuti <b>non</b> in aree della Rete Natura 2000	0

#### Allevamento biologico (max 10 punti)

Viene assegnato un punteggio agli allevamenti certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, produzione biologica.

Criterio	Punteggio
Allevamento biologico certificato ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018	10

#### Miele di qualità regolamentata: Marchio QC (max 5 punti)

Viene assegnato un punteggio ai beneficiari che siano concessionari del marchio QC "Qualità Controllata" – MIELE (Legge regionale n. 28/99).

Criteria	Punteggio
Miele di qualità regolamentata: Marchio QC	5

### Donne e giovani apicoltori (max 10 punti)

Criteria	Punteggio
Giovane agricoltore*	5
Donna**	5

\*il punteggio per intervento proposto da giovani agricoltori è assegnato se l'impresa richiedente include un giovane agricoltore che non abbia ancora compiuto i 41 anni di età e che:

1. nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno abbia ricevuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento a valere sul FEASR 2014-20 e 2023-27; oppure
2. abbia ottenuto il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a valere sul FEAGA nell'anno precedente;

\*\*il punteggio per intervento proposto da donne viene assegnato se ricorre una delle seguenti condizioni:

1. per le imprese individuali, il titolare è una donna;
2. per le società di persone e le società cooperative, il numero di donne socie rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;
3. per le società di capitali, le donne detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o in alternativa siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.

### Azienda apistica ricadente in zone svantaggiate (max 20 punti)

Il punteggio viene assegnato in base al numero degli apiari oggetto di impegno individuati sull'insieme degli apiari così come risultanti dalla Banca Dati Nazionale zootecnica ricadenti in zone definite svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni, fino ad un massimo di 20 punti.

Criteria	Punteggio
0,5 punti per ciascun apiario detenuto in aree svantaggiate	max 20

### Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente (max 5 punti)

Il punteggio viene assegnato ai beneficiari che sono registrati alla Camera di Commercio con il codice ATECO apicoltura 01.49.3.

Criteria	Punteggio
Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente (codice ATECO 01.49.3)	5

### Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno (max 20 punti)

Viene assegnato un punteggio in base al livello di adesione degli alveari oggetto di impegno individuato sull'insieme degli alveari così come risultanti dalla Banca Dati Nazionale zootecnica alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Criteria	Punteggio	
Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno	Da 15 alveari a 55 alveari	5
	Da 56 alveari a 100 alveari	10
	Da 101 alveari a 150 alveari	15
	Oltre 151 alveari	20

### Adesione volontaria alla Banca Dati Apistica regionale (max 5 punti)

Viene assegnato un punteggio al beneficiario che aderisce alla Banca Dati apistica regionale (BDAPiRER) della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna,

come previsto dal Manuale operativo approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione n.763/2021.

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
Adesione volontaria alla Banca Dati Apistica regionale	5

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in punti **15**, sotto al quale una domanda non è considerata ammissibile.

Nel corso delle diverse annualità di impegno, l'apicoltore nomadista può spostare il/i proprio/i apiario/i in differenti punti all'interno delle aree eleggibili a condizione che le aree prescelte abbiano le stesse caratteristiche che hanno permesso l'attribuzione del punteggio di priorità, pena l'applicazione delle disposizioni indicate al successivo paragrafo 16. "Prescrizioni generali".

Analogamente, è ammesso lo spostamento, nell'ambito dell'impegno quinquennale, dell'attività di apicoltura stanziale in altre località all'interno delle aree eleggibili, a condizione che le aree prescelte abbiano le stesse caratteristiche che hanno permesso l'attribuzione del punteggio di priorità, pena l'applicazione delle disposizioni indicate al successivo paragrafo 16. "Prescrizioni generali".

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

Ai fini della formulazione della graduatoria, in caso di domande che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data priorità nell'ordine a:

- domande con minor importo di contributo ammissibile.
- domande con maggiore punteggio nel criterio "Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno".

#### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, con identificazione del numero di Agrea, per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Settore animale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro **70 giorni** di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato

per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Settore animale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

Il Dirigente dell'Area Settore animale assume entro **20 giorni** dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale ed i responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 2 della deliberazione che approva il presente bando.

### **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento e negli alveari assoggettati all'impegno e in ogni altro aspetto riferito al sostegno. Le domande di pagamento non potranno riguardare un numero di alveari diverso da quelli assoggettati all'impegno nella domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. "Variazione degli alveari ammessi ad impegno durante il quinquennio di impegno".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 18 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina, altresì, che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte dell'Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

### **12. Variazione del numero di alveari ammessi ad impegno durante il quinquennio di impegno**

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre gli alveari oggetto di impegno durante il periodo

d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di alveari oggetto di impegno ed ammessi per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione il numero di alveari e la rispettiva fascia di premio che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% e non cambia la fascia di premio, l'importo dell'aiuto rimane invariato; se invece la riduzione nel numero di alveari, sempre all'interno dell'intervallo consentito del 20%, comporta il passaggio alla fascia di premio inferiore, il beneficiario riceverà l'importo corrispondente alla fascia inferiore. È ammesso, negli anni successivi, il ritorno alla fascia di premio iniziale (qualora il numero di alveari ricada nella fascia di premio superiore), con il corrispondente importo di premio, fermo restando il tetto della concessione del sostegno riferito al primo anno di impegno.
3. se la riduzione tra il numero di alveari impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
  - la riduzione del numero di alveari oggetto di impegno è oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
  - il numero di alveari è ridotto per i casi di forza maggiore e per le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 128/2022.

In caso di aumento del numero di alveari detenuti durante il periodo d'impegno, il sostegno sarà comunque limitato al numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno.

### **13. Rinvio alle disposizioni comuni**

Per le seguenti disposizioni si fa rinvio, per le parti pertinenti, alle "Disposizioni comuni":

- al paragrafo 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione";
- al paragrafo 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno";
- al paragrafo 4.6.4. "Ritiro volontario delle domande da parte del beneficiario";
- al paragrafo 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno";
- al paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali".

### **14. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il Reg. (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un

meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.” e dalle altre disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi ad interventi agro-climatico-ambientali per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;

- dal Decreto 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto Masaf 4 agosto 2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116”;
- dalla delibera regionale sulla “Condizionalità” e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione degli alveari oggetto di pagamento.

## **15. Condizionalità**

L’intervento SRA18 rientra tra gli interventi indicati all’art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n.2021/2115. La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n.2022/1172. Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell’individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell’art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA18 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all’art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2. “Beneficiari”, 3. “Condizioni di ammissibilità”, 9. “Selezione delle domande di sostegno”, devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2. e 3. costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2. e 3. può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l’applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli impegni assunti per l’intero periodo di impegno di cui al paragrafo 4. “Impegni”, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni elencate al paragrafo 13. In caso di accertamento di non ottemperanza agli impegni assunti si procede all’applicazione di sanzioni, riduzioni, revoche e recuperi di aiuti già erogati, come previsto dalle disposizioni di cui alle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali elencate al paragrafo 14. “Controlli e sanzioni”.

In caso di modifiche nelle condizioni di cui al paragrafo 9. “Selezione delle domande di sostegno” nel corso dei 5 anni di impegno, tali da determinare una diminuzione del punteggio totale conseguito in fase di ammissibilità delle domande di sostegno che ne comporti il collocamento in posizione di non finanziabilità, la domanda decade, con il recupero degli aiuti già erogati.

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.